



# CLUB ALPINO ITALIANO

**Area C.M.I. Centro Meridionale Insulare**

**Giuseppe Romeo (A.E.)**

**Sezione Aspromonte Reggio Calabria**

## **ASPETTI DELLE RESPONSABILITA' LEGATE all' ACCOMPAGNAMENTO**

*Argomenti derivati dal 13° Congresso AE del Convegno VFG del 18/11/2006 a Cittadella (Padova) - lezione tenuta dall'Avvocato Vincenzo Torti – Appunti*

### **TEMI:**

- Gli elementi del rapporto di accompagnamento
- La natura contrattuale e quella associazionistica.
- Concetto di responsabilità e di colpa.

Dal Congresso degli Accompagnatori del Convegno VFG del 18 novembre 2006. Durante l'intera mattina si sono dibattute diverse tematiche sulle responsabilità nell'accompagnamento e che hanno occupato l'intera sessione (ben 4 ore). Sono emerse le più svariate e "solite" problematiche, anche se alcuni aspetti parzialmente nuovi, consigliano, come suggerito dall'Avvocato Vincenzo Torti, di indicare diversamente sulle circolari sezionali la dizione di accompagnatore (sempre e comunque nella massima libertà ed autonomia decisionale della Sezione).

Qui di seguito vengono riportate solo alcune note che riguardano l'opportunità o meno di indicare sulla circolare la dizione di "accompagnatore" oppure di "coordinatore organizzativo" a seconda dei casi.

Brevi info introduttive:

### **PERCHE' L'ACCOMPAGNAMENTO?**

L'accompagnamento in montagna rappresenta una regola di prudenza ed un valido strumento di limitazione del rischio. Avere un compagno significa avere una collaborazione tecnica, un possibile aiuto e poter affrontare maggiori impegni se chi ci accompagna è più esperto di noi.

Significa però anche possibile fonte di responsabilità.

## **DEFINIZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.**

L'Accompagnamento è quella attività umana, voluta e favorita anche dal legislatore, con la quale un soggetto (Accompagnatore), professionalmente oppure per spirito volontaristico e gratuito, si unisce ad altri (Accompagnati), accettando espressamente di offrire loro collaborazione e protezione.

Tale rapporto si esplica attraverso un potere direttivo da parte dell'Accompagnatore, cui corrisponde un rapporto di subordinazione da parte di coloro che sono Accompagnati.

## **MA QUANDO ESISTE UN RAPPORTO GIURIDICO DI ACCOMPAGNAMENTO DAL QUALE POSSANO DERIVARE ANCHE POSSIBILI RESPONSABILITA' ?**

Affinché possa parlarsi di rapporto di accompagnamento, occorrono alcuni elementi e condizioni, senza i quali non può mai scattare una eventuale ipotesi di fonte di responsabilità, in quanto il rapporto di accompagnamento non si è di fatto validamente costituito. **L'elemento centrale nel rapporto di accompagnamento è l'affidamento** che l'accompagnato ripone nell'accompagnatore che ha scelto. Questo significa fare affidamento sulle capacità fornite da altri e nella protezione altrui.

Oltre a ciò occorre anche che tale rapporto sia "**esplicito**" (avviso in bacheca, libretto, circolare della sezione), più che sul concetto di "**manifesto**" ma che è comunque valido per la giurisprudenza (io ti chiedo una mano e tu mi aiuti).

In altre parole quindi, una volta stabilito tale rapporto in base alle precisazioni appena fatte, occorre che l'Accompagnatore abbia il potere direttivo e decisionale, ottenendo la corrispondente adesione da parte di chi viene accompagnato. **Il potere direttivo cioè, deve essere correlato dal dovere di subordinazione.**

## **ALLORA ESISTE SEMPRE UN RAPPORTO DI ACCOMPAGNAMENTO? NO!**

Il rapporto di accompagnamento si manifesta e si concretizza giuridicamente nel momento in cui chi è bisognoso di aiuto chiede di essere aiutato e qualcun altro si offre di darglielo, offrendo la propria diretta collaborazione e protezione nel momento del bisogno del richiedente.

## **ATTENZIONE QUESTO SIGNIFICA ANCHE CHE:**

1) se tutti gli escursionisti sono in grado di effettuare l'escursione senza bisogno di affidarsi a qualcuno, **NON ESISTE ALCUN RAPPORTO DI ACCOMPAGNAMENTO.**

2) Il rapporto può consolidarsi in qualsiasi momento durante l'escursione (io chiedo aiuto e tu me lo garantisci).

Nota Bene: tale rapporto può consolidarsi tra due persone qualsiasi partecipanti alla stessa escursione (nel CAI e fuori CAI) e, in una escursione della Sezione, può consolidarsi fra persone anche al di fuori del capo-gita incaricato.

## **QUANDO SONO ASCRIVIBILI DELLE RESPONSABILITA'?**

Le responsabilità sono ascrivibili (e possono essere civili e penali, queste ultime sono personali)), quando a seguito di un nostro comportamento colposo scaturisce una responsabilità.

Affinché ciò avvenga occorre che la colpa si sia verificata a seguito di una delle seguenti condizioni:

- imprudenza
- imperizia
- negligenza
- inosservanza di disposizioni.

Oltre a ciò occorre che sia accertato il nesso tra colpa ed il danno (ingiusto).

## **CONCLUSIONI**

Nel caso in cui un legale fosse chiamato a giudicare in merito a responsabilità ascrivibili a qualcuno, uno dei primi elementi che egli cerca sono proprio l'identificazione di un nome. Con il termine generico-equivoco di Capo gita, alcune Sezioni intendono quella persona che riassume in se sia la funzione di organizzatore (a tavolino dell'escursione ed anche logistico), sia la funzione di Accompagnatore.

L'indicazione di "Accompagnatore" individua invece esattamente la persona che svolge il compito di accompagnamento, ma, come abbiamo visto il rapporto giuridico di accompagnamento dal quale possono nascere eventuali responsabilità sono un'altra cosa e con situazione che si deve verificare e concretizzare: "io ti chiedo aiuto e tu me lo dai".

Del resto con il termine "Accompagnatore" nella circolare delle sezione, si generano automaticamente delle legittime aspettative da parte del gitante, ed inoltre questo potrebbe già costituire la prima traccia per eventuali ascrivibilità di responsabilità dello stesso in caso in cui fosse chiamato a rispondere.

Poiché però nella maggior parte delle nostre escursioni non nasce un rapporto giuridico di accompagnamento vero e proprio (ognuno è in grado di portare a termine l'escursione da solo), meglio sarebbe indicare sulla circolare della Sezione:

**"Coordinatore organizzativo"** per tutte quelle escursioni che sicuramente non richiedono un "accompagnamento" e cioè che non richieda l'insorgere di un possibile rapporto di accompagnamento vero e proprio.

**"Accompagnatore"** invece, per quelle escursioni dove almeno qualcuno avrà certamente bisogno di essere supportato in qualche situazione difficile o più semplicemente se si presume che qualcuno potrà aver bisogno di supporto durante l'escursione.

*Cittadella 18 novembre 2006*  
*Avvocato Vincenzo Torti*

**A cura di Giuseppe Romeo (A.E.)  
Sezione Aspromonte Reggio Calabria**